



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 841

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3.COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 17.03.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie B Femminile

GARA DEL 15/03/2026: AOSTA CALCIO 511 - CUS CAGLIARI

Reclamo proposto da: AOSTA CALCIO 511

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo proposto nei termini abbreviati di cui Comunicato Ufficiale n. 150/A F.I.G.C. del 29/01/2026 dalla Società AOSTA CALCIO 511 avverso l'esito della gara in oggetto valevole per il Campionato Nazionale di Serie B Femminile Maschile in oggetto osserva:

Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell'incontro di che trattasi la calciatrice Nainggolan Riana in posizione irregolare in quanto la stessa non avrebbe ancora scontato una giornata di squalifica inflitta col comunicato ufficiale n.732 del 26/02/2026 relativo alla omologazione delle gare della quinta giornata di ritorno del campionato nazionale femminile di Serie B .

Il ricorso è fondato e va accolto.

Dalla distinta della soc. CUS CAGLIARI allegata al referto di gara risulta inserito il nominativo della calciatrice Nainggolan Riana.

Dagli accertamenti esperiti è risultato, poi, che la suddetta atleta nella quinta giornata di ritorno di campionato di Serie B stagione 2025/26 è stata squalificata per una giornata effettiva di gara "per recidiva in ammonizione V infr", così come indicato nel C.U. n.732 pubblicato in data 26/06/2026.

Tale sanzione dunque avrebbe dovuto essere scontata nella gara in oggetto, non avendo la società preso parte in precedenza ad altre gare nella medesima competizione a far data dalla pubblicazione del C.U. 732, e pertanto la giocatrice stessa risulta avervi preso parte in posizione irregolare.

P.Q.M.

decide:

a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: CUS CAGLIARI la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 17/03/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia